



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Dicembre 2024**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, dicembre 2024

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Via al concorso che promuove a scuola salute e sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Lavoro24", 20 novembre 2024

4

Patente a crediti, l'allarme dell'Associazione nazionale archeologi

Barbara Garbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 19 novembre 2024

6

Imprese e autonomi, patente a crediti per chiunque accede e opera in cantiere

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 14 novembre 2024

8

Patente a crediti, complessa la verifica sui soggetti esteri

Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 novembre 2024

10

Controlli del committente estesi a imprese esecutrici e lavoratori in subappalto

Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 novembre 2024

12

Responsabile sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 1° novembre 2024

14

SENTENZE

Sicurezza lavoro, i modelli 231 pesano le responsabilità

Alessandro De Nicola,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 20 novembre 2024

16

La perimetrazione del concetto di "luogo di lavoro" si deve fondare su criteri di tipo funzionale e relazionale

Alice Lambicchi,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 13 novembre 2024

18

Sicurezza del lavoro, per l'omicidio colposo condannato tutto il cda

Giovanni Negri,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 7 novembre 2024

21

Le nuove frontiere dell'obbligo di sicurezza, l'organizzazione del lavoro tra efficienza e benessere

Carlo Pisani,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 5 novembre 2024

23

L'ESPERTO RISPONDE

26

RASSEGNA NORMATIVA

30

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

33

Chiusa in redazione il 2 dicembre 2024

news e approfondimenti

Via al concorso che promuove a scuola salute e sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Lavoro24", 20 novembre 2024

Torna il concorso nazionale «Salute e sicurezza... insieme! - La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola», il contest per promuovere la cultura della prevenzione dal rischio infortunistico promosso dai ministeri del Lavoro e dell'Istruzione e del merito, assieme a Inail.

Il nuovo bando chiama a raccolta le idee creative di docenti e studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), che, nella forma loro preferita, potranno proporre il proprio contributo sul valore della prevenzione in materia di salute e sicurezza. Lo scorso anno l'iniziativa ha riscosso successo: sono infatti pervenuti 66 elaborati, equamente distribuiti a livello territoriale, 25 sono giunti da scuole del Nord Italia, 21 del Centro, i restanti 20 da Sud e Isole.

«Con i loro elaborati i nostri ragazzi e ragazze - ha sottolineato il ministro del Lavoro, Marina Calderone - hanno dimostrato che la prevenzione può trasformarsi da parola a progetto, da principio imprescindibile ad azione tangibile di tutela della vita umana. Attraverso loro, il messaggio è arrivato forte e chiaro: la sicurezza è vita». Sulla stessa lunghezza d'onda, il titolare del Mim, Giuseppe Valditara, che ha aggiunto: «Promuovere la cultura della sicurezza significa sviluppare la responsabilità verso sé stessi, gli altri e il contesto in cui si opera, contribuendo a prevenire incidenti e infortuni sul lavoro».

Anche in questa seconda edizione ciascuna scuola potrà presentare un solo lavoro, e avrà tempo fino al 28 febbraio 2025. Gli elaborati correttamente pervenuti (vanno inviati alla direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del ministero del Lavoro) verranno esaminati da una commissione costituita da membri dei due ministeri e di Inail che individuerà i tre migliori lavori per coerenza con il tema proposto, creatività, capacità di veicolare il messaggio. Si potranno assegnare anche due menzioni speciali.

Tra gli obiettivi del concorso c'è la volontà di informare e formare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza, intesa come patrimonio collettivo da tutelare in ogni contesto della quotidianità. Un intento da perseguire attraverso il coinvolgimento e la collaborazione multilivello, così da trasformare la formazione in materia di sicurezza in un momento creativo che valorizzi i talenti dei ragazzi e le loro capacità espressive e aggiunga contenuti a

disposizione della collettività sul fondamentale messaggio di adottare sempre comportamenti responsabili. «L'Inail, da diversi anni - ha commentato il presidente, Fabrizio D'Ascenzo - nell'ambito della sua mission educativa su questi temi, promuove attività formative e informative sia a livello centrale che territoriale destinati al mondo della scuola. Siamo, dunque, ben lieti di sostenere progetti che intendono stimolare negli studenti e in tutto il personale scolastico la consapevolezza dell'indispensabilità di assumere comportamenti corretti e sicuri e creare così un solido legame tra il mondo della scuola e quello del lavoro».

news e approfondimenti

Patente a crediti, l'allarme dell'Associazione nazionale archeologi

Barbara Garbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 19 novembre 2024

La categoria non condivide la posizione dell'Inl che ha confermato l'obbligo anche dopo l'aggiornamento della Faq già contestata

A seguito delle osservazioni sollevate dall'Associazione nazionale archeologi (Ana) e della richiesta di revisione della Faq pubblicata dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), in merito all'obbligo di patente a crediti per gli archeologi, l'Inl ha aggiornato la Faq numero 11, confermando, tuttavia, l'obbligo in capo a questa categoria professionale di richiedere la patente per operare nei cantieri di scavo archeologico.

A fronte di questo nuovo intervento, che di fatto non si è rivelato risolutivo della questione, l'Ana ha confermato le perplessità già espresse nel primo comunicato del 17 ottobre, ribadendo che le linee guida condivise dall'Inl non tengono adeguatamente conto delle specificità del lavoro svolto dagli archeologi, generando ambiguità su questioni essenziali, quali la definizione di lavoro intellettuale, le responsabilità di questa categoria in termini di sicurezza e l'obbligo di adesione a registri professionali. La presidente di Ana, Marcella Giorgio, sottolinea come questa interpretazione normativa rappresenti una minaccia concreta per migliaia di archeologi liberi professionisti, che si trovano a subire una disparità di trattamento ingiustificata, sottolineando il rischio concreto di danni professionali ed economici.

In un passaggio del comunicato, la presidente di Ana chiede espressamente «lo stesso trattamento delle altre professioni intellettuali. Così come accade per architetti e ingegneri, quella dell'archeologo è un'attività intellettuale. L'archeologo è un consulente a 360 gradi, le cui prestazioni, fisiche o meno, non sono caratterizzate da operazioni standardizzate ma da azioni che vengono compiute sulla base della discrezionalità del professionista basata sulla propria competenza e preparazione, in linea con quanto definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1234 del 21/02/2022 per individuare le professioni intellettuali. Speriamo che il nostro ricorso abbia seguito al più presto, altrimenti rischierà di danneggiare seriamente il lavoro di migliaia di professionisti, compromettendo al contempo 20 anni di battaglie intraprese per vedere riconosciuta la nostra professione come intellettuale di alto livello».

Sicuramente il tema in discussione fa riflettere sulla necessità di richiedere o

meno la patente per tutte quelle attività intellettuali caratterizzate da attività fisiche ad esse connesse, ma non aiuta a fare chiarezza sulla questione. Si attende, pertanto, un chiarimento, normativo o di prassi, che possa definire in maniera univoca le condizioni di accesso ai cantieri temporanei e mobili per ogni professionista.

news e approfondimenti

Imprese e autonomi, patente a crediti per chiunque accede e opera in cantiere

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 14 novembre 2024

Per l'Ispektorato ad avere rilievo non è il tipo di attività svolta ma la presenza nel luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

Per sapere se un'impresa o un lavoratore autonomo sono soggetti all'obbligo della patente a crediti è necessario fare riferimento al contesto in cui devono operare fisicamente, verificando se lo stesso sia inquadrabile quale cantiere come definito dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008. Non rileva, dunque, il tipo di attività svolta bensì la presenza dell'azienda nel luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientrante nell'elenco di cui all'allegato X del testo unico sulla sicurezza. A dimostrazione di tale assunto, troviamo alcune delle faq in materia di patente a punti, aggiornate il 15 ottobre scorso sul sito istituzionale dell'Ispektorato, che chiariscono ulteriormente, fra l'altro, l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa.

L'ispektorato prevede, infatti, che, laddove le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, eccetera, si trovino a operare all'interno di un cantiere che rientri nel citato elenco, le stesse saranno tenute al possesso della patente (faq 10). L'obbligo, poi, appare ancora più evidente nell'ipotesi in cui le medesime imprese effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, ovvero opere edili.

Analogamente, le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) - seppur non rientranti tra i lavori di cui al citato allegato X, peraltro per espressa esclusione da parte dell'articolo 88, comma 2, della stessa norma - devono dotarsi di patente a crediti laddove tali cantieri coincidano con luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (faq 14), quali ad esempio i cantieri stradali.

Come i cantieri di impiantistica telefonica, anche quelli navali di costruzione e manutenzione di imbarcazioni non rientrano tra quelli richiamati dall'articolo 27 del Dlgs 81/2008. Si tratta, infatti, come ricorda l'Ispektorato (faq 13), di uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi, ambiti in

cui la sicurezza sul lavoro è disciplinata dal Dlgs 272/1999. Tuttavia, anche in questi casi, laddove in tali cantieri vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, le imprese o i lavoratori autonomi ricadono nell'obbligo di patente a crediti. A parere della scrivente, comunque, la necessità di possedere la patente è prevista solo nei confronti delle imprese che operano nell'area interessata dai lavori edili, definibile appunto cantiere come da articolo 89, e non su tutte quelle operanti nell'intero cantiere navale. Naturalmente ciò, ove il cantiere di natura edile sia circoscrivibile ad un preciso e ridotto ambito rispetto a quello navale nel suo complesso.

Ecco dunque emergere, dalle casistiche esaminate dall'Ispettorato, la rilevanza del luogo in cui opera un'azienda rispetto all'attività svolta. Ciò significa, sempre a parere di chi scrive, che anche la ditta che si occupa dello svuotamento dei bagni chimici del cantiere edile o quella che effettua manutenzioni su attrezzature utilizzate nel cantiere, accedendo all'interno del «luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientrante nell'elenco di cui all'allegato X», devono dotarsi di patente.

Dall'obbligo del possesso della patente restano, invece, escluse le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature (ad esempio, benne, forche, pinze), in quanto rientrano nella «mera fornitura». L'uso delle attrezzature di lavoro è, infatti, funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati (faq 15).

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

news e approfondimenti

Patente a crediti, complessa la verifica sui soggetti esteri

Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 novembre 2024

È terminato lo scorso 31 ottobre il periodo transitorio in cui imprese e lavoratori autonomi potevano presentare la richiesta della patente a crediti inoltrando, tramite Pec, il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva messo a disposizione dell'Ispezzorato nazionale del lavoro (Inl) in concomitanza della pubblicazione della circolare operativa 4 del 23 settembre 2024.

Dal 1° novembre il rilascio del documento, in formato digitale, potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'invio dell'istanza telematica sul portale dell'Inl, previa dichiarazione dei soggetti interessati del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti in base all'articolo 27, comma 1, del Dlgs 81/2008.

I soggetti interessati

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi operanti «fisicamente» nei cantieri temporanei o mobili, da intendersi quali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati dall'allegato X del Dlgs 81/2008. Restano invece esclusi dal campo di applicazione della norma coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti o geometri, e delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la cui esclusione è espressamente prevista dalla norma.

Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o Extra Ue, il cui rilascio è subordinato:

alla presentazione tramite portale dell'Inl della dichiarazione concernente il possesso di un documento equivalente alla patente rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e debitamente riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza Extra Ue, oppure, in assenza:

alla predisposizione della normale richiesta telematica. In quest'ultimo caso i soggetti esteri dovranno procedere alla compilazione dell'istanza online dichiarando il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del Dm 132 del 18

settembre 2024 alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

L'obbligo in capo anche ai soggetti stranieri potrebbe generare non poche criticità, considerando, da un lato, l'eventualità che non sia previsto nel Paese di appartenenza un documento equivalente alla patente a crediti, peraltro di recente introduzione nel nostro sistema, e dall'altro, in assenza dello stesso, potrebbe risultare difficoltosa la verifica del possesso di documenti equivalenti a quelli previsti dai requisiti di rilascio, peraltro sempre ammessi in sostituzione nei casi di imprese stabilite in uno Stato Ue (ad esempio, il possesso del modello A1 anziché del Durc).

I requisiti per il rilascio

Il rilascio della patente a crediti è subordinato al possesso dei requisiti di seguito riportati, che i soggetti richiedenti saranno tenuti ad attestare all'atto della predisposizione della richiesta telematica mediante autodichiarazione in base al Dpr 445/2000:

iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa);

rispetto degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;

possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);

possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr);

possesso della certificazione di regolarità fiscale (Durf);

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Nei casi in cui i soggetti richiedenti, in considerazione della categoria di appartenenza, non siano tenuti al possesso di uno dei requisiti di cui sopra, fatta eccezione per l'iscrizione alla Camera di commercio, potranno dichiararne l'«esenzione giustificata» o la «non obbligatorietà» utilizzando le opzioni presenti sul portale. Qualora, a seguito di rilascio della patente, risultasse non veritiera l'esistenza di uno o più dei requisiti dichiarati in fase di presentazione, la patente verrà revocata. Solamente trascorso un periodo di 12 mesi dalla revoca stessa, l'impresa o il lavoratore autonomo potranno presentare una nuova richiesta di rilascio.

news e approfondimenti

Controlli del committente estesi a imprese esecutrici e lavoratori in subappalto

Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 novembre 2024

Fermi restando eventuali successivi accertamenti sul possesso dei requisiti per il rilascio del documento, in via preventiva spetterà al committente dei lavori verificare che le imprese o i lavoratori autonomi, al momento dell'ingresso in cantiere, abbiano il documento digitale e che lo stesso sia dotato di un punteggio minimo di 15 crediti previsto dalla normativa operare nei cantieri.

Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, sono tenuti, secondo l'articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del Dlgs 81/2008, a verificare:

il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto;

la presenza di un documento equivalente nei casi di provenienza estera;

l'attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III per le imprese non tenute al possesso del documento.

La disposizione di cui alla lettera b- bis) sopra richiamata, anch'essa introdotta dal DI 19/2024, va a integrare un onere in capo ai committenti e al responsabile dei lavori da tempo previsto all'articolo 90 del Dlgs 81/2008 in tema di «obblighi del committente e del responsabile dei lavori» che, all'ex comma 9, già attribuiva ai soggetti richiamati la responsabilità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

L'Ispettorato nella Faq 12 pubblicata sul proprio sito chiarisce che la verifica della patente o dell'attestazione Soa a cui sono tenuti il committente e il responsabile dei lavori si estende non solo alle imprese o ai lavoratori autonomi direttamente incaricati, ma anche a eventuali soggetti operanti in subappalto, affermando che l'inosservanza dell'obbligo di verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro ai sensi della circolare 4 e dell'articolo 157 del Dlgs 81/2008.

Ferme restando le sanzioni ricondotte alla responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori, è prevista in capo alle aziende e ai lavoratori autonomi che operano senza patente o con punteggio inferiore a 15 punti l'imputazione

di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6mila euro e l'esclusione da lavori pubblici per 6 mesi.

Come chiarito dall'Inl, l'onere di verifica in capo al committente e al responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o dell'attestazione Soa avviene non solo nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori, ma anche verso le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi operanti in subappalto, esonerando così le prime (le imprese «sub-committenti») - almeno in base alle indicazioni fino ad ora giunte - da tale responsabilità.

In capo al committente si vanno quindi ad aggiungere ulteriori obblighi rispetto all'iniziale accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dall'ex comma 9 dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008, quali la verifica della patente a crediti o dell'attestazione Soa per le imprese affidatarie e i lavoratori autonomi e (la medesima verifica per i soggetti in subappalto. In aggiunta, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, resta in capo al committente l'obbligo di nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008.

Quanto appena riportato potrebbe nel concreto rappresentare una notevole difficoltà per i committenti di garantire un'adeguata verifica su tutti i soggetti coinvolti, specialmente in presenza di cantieri di grandi dimensioni in cui possono essere presenti più imprese esecutrici, anche provenienti da uno Stato estero.

news e approfondimenti

Responsabile sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 1° novembre 2024

Ai fini di salute e sicurezza è unità produttiva quella che ha autonomia finanziaria e tecnico funzionale

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. La definizione, espressa nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) è posta a base dalla commissione ministeriale per gli interpellati in materia di salute e sicurezza al fine di fornire la risposta 5/2024 a un articolato quesito riguardante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), posto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, la prima parte del quesito era finalizzata a conoscere se le singole articolazioni territoriali, ai fini della istituzione del Rls, come disciplinato dall'articolo 47 del testo unico, debbano essere considerate autonomamente, cioè riferite a ciascuna unità produttiva secondo la classificazione che ne dà il comma 7, o se, invece, debbano essere considerate come unica entità.

La seconda parte del quesito era tesa, invece, a conoscere se in una azienda/unità produttiva che occupa più di 15 lavoratori, il Rls debba essere un lavoratore appartenente alla rappresentanza sindacale aziendale (Rsu) o se, invece, è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla Rsu medesima.

In merito alla prima parte del quesito, la commissione si riporta all'articolo 2 del testo unico, allorché definisce l'unità produttiva ponendo a base, per la sua sussistenza, due condizioni, «autonomia finanziaria e tecnico funzionale», in mancanza delle quali o anche in assenza di una di esse, si è in presenza di un'unica entità che andrà considerata nel suo insieme.

In merito alla seconda parte del quesito la commissione, riportandosi all'articolo 47, comma 4, ha ribadito che nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda e che solo in assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Infine, la commissione, entrando più nel merito del quesito e richiamandosi all'interpello 4/2023, ribadisce, tra l'altro, che l'articolo 47, comma 5, stabilisce che le modalità di designazione o di elezione del RIs sono decise in sede di contrattazione collettiva.

sentenze

Sicurezza lavoro, i modelli 231 pesano le responsabilità

Alessandro De Nicola,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 20 novembre 2024

Una delle materie più scivolose del diritto societario e del diritto penale commerciale riguarda i confini dei doveri e delle responsabilità degli amministratori. Fin dove si spinge il dovere di impedire l'evento che l'articolo 40 del Codice penale affibbia ad alcuni soggetti che sono in posizione di garanzia? Quanto la delega ad altri soggetti può esimere da responsabilità i deleganti?

Pochi ambiti sono più complicati e oggetto dell'attenzione della giurisprudenza di quello degli infortuni sul lavoro. In questo filone si inserisce la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 6 novembre n. 40682 (si veda il Sole 24 Ore del 7 novembre).

In questa pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto ascrivibile il reato di omicidio colposo con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai tre componenti del consiglio di amministrazione di una società nonostante fossero state adottate deleghe di gestione ex articolo 2381 del Codice civile e di funzioni ex articolo 16 del TU 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.

L'incidente, occorso al dipendente di un'altra impresa, travolto da una lastra prefabbricata difettosa all'interno di un cantiere gestito dalla società, secondo i giudici di merito deve ricondursi alle «gravissime carenze organizzative» aziendali. Queste ultime sono imputabili al consiglio di amministrazione che è «gravato dall'obbligo inerente alla gestione del rischio essendo titolare del fascio di poteri in grado di incidere su di esso (...) tramite l'adottata politica aziendale». Invece, nel caso in esame è stata «accertata l'assenza di programmazione dell'attività» di produzione e di installazione delle suddette lastre di cemento.

Questa politica aziendale si è rivelata diretta alla «subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle (...) del profitto». Questa ricostruzione della Cassazione si basa su una serie di assunti che fanno riflettere e che possono suggerire una serie di accorgimenti.

Una perplessità scaturisce dal fatto che all'interno del Cda vi era un'assegnazione di deleghe gestorie tra il presidente, legale rappresentante, e

gli altri due consiglieri, uno responsabile del ciclo produttivo e della qualità dei manufatti e l'altro delegato alla materia infortunistica. Questa differenziazione di ruoli non è stata tenuta in particolare considerazione dalla Corte in ragione delle citate carenze organizzative imputabili all'intero Cda che non avrebbe sufficientemente vigilato nonché della qualifica dello stesso consiglio come datore di lavoro ai sensi del Testo unico 81/2008. Tuttavia, riportando quanto deciso dai giudici di merito, si ha l'impressione di una serie di gravissime lacune specifiche e di mancanza di precauzioni che avrebbero essere dovute adottate dai delegati, sia gli amministratori ex articolo 2381 sia i funzionari preposti alla salute e sicurezza sul lavoro. L'assenza di programmazione nell'attività di produzione delle lastre, il controllo su «l'effettiva idoneità tecnica del prefabbricato» - pur in presenza della «marcatatura CE» -, e l'impedire la contraffazione dei certificati di conformità sono ruoli del plenum consiliare?

Sotto questo profilo è interessante il riferimento all'articolo 30 del Testo unico in cui si esplicita che «il corretto espletamento della delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui al comma 4» dello stesso articolo. Come si sa, l'articolo 30 fa riferimento al modello 231 e il comma 4 prevede la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello, salvo il generale dovere di vigilanza sul «complessivo adempimento» (e non il merito delle singole scelte) delle funzioni da parte del delegato.

La chiave di lettura della sentenza potrebbe essere in questo passaggio. La società non era probabilmente dotata di tale modello. La sua presenza, così come quella di un Organismo di vigilanza che potesse procedere a ispezioni a sorpresa, vigilare sull'attuazione dei controlli e riferire prontamente a Cda e collegio sindacale, avrebbe potuto probabilmente far considerare in una luce diversa la posizione del Cda, attribuendo in modo più "chirurgico" le responsabilità ai suoi singoli componenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sentenze

La perimetrazione del concetto di “luogo di lavoro” si deve fondare su criteri di tipo funzionale e relazionale

Alice Lambicchi*,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 13 novembre 2024

Innanzi alla fluidità e velocità con cui si muove il mondo del lavoro e alle varie forme che esso può assumere, risulta sempre più complesso assicurare la tenuta delle definizioni legislative “tradizionali”

Negli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza sono a più riprese tornate sulla nozione di luogo di lavoro e, talvolta con soluzioni diverse, hanno tentato di definire e – forse – ri-definire i requisiti e le caratteristiche necessarie perché un luogo possa, appunto, individuarsi quale luogo di lavoro. Normativamente, del resto, la definizione di cui all’art. 62 D. Lgs. 81/2008 è molto ampia e non si limita a richiamare il solo contesto aziendale.

Va precisato che dall’identificazione di un ambiente quale luogo di lavoro discendono una serie di evidenti conseguenze. Basti pensare che in caso di infortunio (o morte) verificatosi sul luogo di lavoro è prevista la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell’art. 590 c.p., che prevede che se le lesioni sono commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le pene per le lesioni gravi e gravissime sono aumentate.

Anche nella nota tragica vicenda del ponte Morandi ci si sta domandando se sia possibile o meno individuare il ponte – e le autostrade in generale – come luogo di lavoro per coloro che non erano impegnati nel cantiere stradale, ma si trovavano sul ponte per motivi di lavoro (es. si stavano recando al lavoro, c.d. infortunio in itinere) – punto, in effetti, trattato anche nel caso dell’incidente ferroviario di Pioltello, di cui si aspetta una sentenza nei prossimi mesi. Analogo dibattito si era sviluppato a seguito del disastro ferroviario di Viareggio dove, come noto, la Cassazione aveva poi escluso la circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro relativamente ai soggetti coinvolti nell’incidente.

Anche recentemente, la Suprema Corte è tornata a dover delineare la nozione di luogo di lavoro tenendo, tra l’altro, in precisa considerazione la presenza di soggetti estranei al rapporto di lavoro. In particolare, il procedimento traeva la propria origine dalle lesioni personali subite - durante le riprese - da un concorrente di un programma televisivo, qualificato dalla Procura della

Repubblica quale "lavoratore occasionale dello spettacolo". Per tale motivo, veniva contestata l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 590 c.p.

Prima di analizzare tale ultima sentenza, la n. 17679/24, si ritiene necessario tentare di definire cosa si debba intendere, in via generale, per "luogo di lavoro". A tal fine, è necessario partire dall'assunto, pacifico in giurisprudenza, che esso sia "quello che circonda il lavoratore in tutta la fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono recarsi per incombenze di qualsiasi natura" (Cass. Pen., Sez. feriale, 07/11/2019, n. 45316/2019) e che, pertanto, nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa o dove il lavoratore deve o può recarsi per provvedere a compiti di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (Cass. Pen., Sez. IV, 03/10/2018, n. 43840).

Irrilevanti risultano la tipologia di attività che viene svolta nel luogo di lavoro, la finalità della stessa, la struttura in cui si svolge e l'eventuale accesso che terzi soggetti – estranei alla prestazione lavorativa – hanno alla struttura (Cass. Pen., Sez. IV, 24/11/2022, n. 44654/2022). Si tratta, quindi, della sfera nell'ambito della quale viene svolta attività lavorativa, qualunque essa sia e a prescindere dei soggetti coinvolti. La portata dell'ampiezza della nozione la si può rinvenire, ad esempio, nella vicenda del processo Bonatti in cui, a prescindere dall'effettivo esito, obiter dictum in ogni grado di giudizio i lavoratori sono sempre stati considerati come presenti sul luogo di lavoro nonostante fossero stati sequestrati e uccisi mentre si recavano al cantiere, dunque lungo il tragitto (per una trattazione approfondita dell'intera vicenda, Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 02/08/2024, n. 31665).

Secondo la Corte di Cassazione sopra richiamata, la n. 17679/24, la perimetrazione del concetto di luogo di lavoro si deve fondare su un criterio di tipo funzionale e relazionale in base al quale va individuato come lavorativo un ambiente in cui viene svolta attività lavorativa e, per l'effetto, ove si concretizza il rischio connesso all'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. Pen., Sez. IV, 06/05/2024, n. 17679/2024). È in questi casi, infatti, che sorge in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza del luogo nei confronti di tutti i soggetti che ivi si trovino a essere presenti, anche occasionalmente (tuttavia, nel caso di specie la Corte di Cassazione concordava con il Tribunale, laddove quest'ultimo aveva ritenuto che non si fosse in presenza di alcuna attività lavorativa: il concorrente della trasmissione, infatti, si stava cimentando in una prova fisica in una struttura realizzata a scopo ludico e deputata alle sole prove dei concorrenti, che non può "considerarsi come luogo di espletamento di una prestazione di lavoro").

Di più: in continuità con l'interpretazione estensiva del concetto di luogo di lavoro, la giurisprudenza ritiene altresì che le disposizioni prevenzionali debbano considerarsi emanate nell'interesse di chiunque, compresi i terzi estranei al rapporto di lavoro che si trovino occasionalmente nello stesso luogo lavorativo. Da qui il corollario per il quale, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 590 co. 3 c.p., occorre la violazione di una regola cautelare volta alla eliminazione o riduzione del rischio specifico, derivante dall'attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o dei terzi estranei ma esposti alla medesima situazione di rischio e che l'evento lesivo sia la concretizzazione di tale rischio "lavorativo".

Da questa sintesi e, più in generale, dagli esiti cui giungono giurisprudenza e dottrina nell'ambito della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, può certamente rinvenirsi una tendenza più o meno diffusa ad espandere le maglie dei concetti giuridicamente rilevanti, così da garantire una maggior copertura normativa laddove il Legislatore non è riuscito – o non ha voluto – arrivare.

Infatti, innanzi alla fluidità e velocità con cui si muove il mondo del lavoro e alle varie forme che esso può assumere (basti pensare, ad esempio allo smart working e al remote working), risulta sempre più complesso assicurare la tenuta delle definizioni legislative "tradizionali" e necessario diventa il tentativo degli operatori – più o meno riuscito, a seconda dei casi – di colmare quelle lacune.

**A cura di Alice Lambicchi, Associate - BSVA - Studio Legale Associato e membro dell'Osservatorio Penalisti Studi Multipractice*

sentenze

Sicurezza del lavoro, per l'omicidio colposo condannato tutto il cda

Giovanni Negri,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 7 novembre 2024

Paga tutto il Consiglio di amministrazione per l'omicidio colposo commesso in violazione delle norme a tutela della sicurezza del lavoro. E questo anche se esistono deleghe di funzione e di gestione attribuite da delibere societarie. Troppo grave è infatti l'emersione di gravissime carenze organizzative per potere considerare esenti i consiglieri di amministrazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 40682 della Quarta sezione penale depositata ieri con la quale è stata confermata la condanna a carico di tutti gli amministratori di una società per azioni attiva nel settore dell'edilizia, in particolare nella posa di lastre di cemento armato. Per quelli che la pronuncia qualifica come «gravissimi errori nella fasi di produzione installazione» un operaio era stato travolto da una lastra ed era deceduto.

Respinto così il ricorso delle difese che avevano contestato una condanna basata più sull'attribuzione di una responsabilità per la posizione rivestita che su gravi elementi di fatto. La tesi difensiva aveva oltretutto valorizzato la presenza di una pluralità di deleghe conferite da delibere societarie sia in materia di gestione (articolo 2381 del Codice civile) sia di funzione (articolo 16 DEL decreto legislativo n. 81 del 2008). Il che avrebbe dovuto contribuire ad alleggerire la posizione di quei soggetti che di deleghe erano comunque privi.

Per la Cassazione, tuttavia, il quadro emerso testimonia gravissime mancanze sul piano organizzativo ascrivibili ai vertici societari. In particolare, il riferimento dei giudici è all'assenza di programmazione dell'attività con specifico riferimento all'opera oggetto dei lavori, alla quale si aggiunge una prassi, questa sì proceduralizzata, che puntava a rendere fittizi i controlli. A essere svelata è allora una chiara politica aziendale cui gli operai avrebbero dovuto conformarsi indirizzata a fare prevalere i tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, «con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese del profitto».

Quanto all'esistenza delle deleghe, la Cassazione affronta il punto sottolineando che al consiglio di amministrazione tocca comunque il compito di gestione del rischio essendo titolare di quel sistema di poteri in grado di incidere sullo stesso, sia in caso di delega gestoria, considerato il dovere di vigilanza sull'andamento della gestione e il potere sostitutivo «finalizzato

all'esercizio della facoltà di intervento in funzione sostitutiva», sia, in caso di delega di funzioni, che non annulla l'obbligo di controllo.

sentenze

Le nuove frontiere dell'obbligo di sicurezza, l'organizzazione del lavoro tra efficienza e benessere

Carlo Pisani*,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 5 novembre 2024

Di fronte alle norme a precetto generico, come l'art. 2087 cod. civ., il giurista è chiamato a esercitare l'ars distinguendi per evitare interpretazioni eccessivamente estensive estranee alla ratio di protezione della norma

L'organizzazione del lavoro come fattore di rischio e l'efficienza della prestazione lavorativa.

I concetti di benessere organizzativo e di stress correlato al lavoro stanno assumendo una crescente importanza, come emerge in quattro recenti sentenze della Cassazione, tutte di febbraio 2024 (Cass. 16 febbraio 2024, n. 4279; Cass. 21 febbraio 2024, n. 4664; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2084; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3791).

Si trattava di casi in cui lavoratori avevano richiesto risarcimenti a causa di ambienti lavorativi stressogeni, che evidenziano un superamento da parte della giurisprudenza del tradizionale mobbing, poiché è stata data rilevanza a situazioni di stress pur in assenza di vessazioni continue e di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro.

In tale contesto, l'obbligo di tutela dell'integrità fisica e morale contenuto nell'art. 2087 cod. civ. ha subito una significativa estensione sul piano normativo e giurisprudenziale. Tuttavia, questo ampliamento può entrare in rotta di collisione con il dovere del lavoratore di svolgere la propria prestazione in modo efficiente (art. 2104 c. 1) e con l'esercizio legittimo dei poteri direttivi, di controllo e disciplinari, del datore di lavoro. Di conseguenza, un medesimo fatto potrebbe paradossalmente risultare alternativamente come inadempimento del lavoratore o violazione dell'obbligo di sicurezza da parte del datore, creando quindi un'interazione complessa fra diritti e doveri reciproci.

La difficoltà interpretativa che può sorgere nel distinguere tra l'esatto adempimento da parte del lavoratore di una efficiente prestazione lavorativa e l'esatto adempimento del datore dell'obbligo di sicurezza emerge, ad esempio, nel caso deciso da Cass. n. 35069/23, in cui il lavoratore si doleva dello stress che gli era derivato dalle reiterate richieste del superiore di attenersi alle

procedure e alle disposizioni organizzative. Qui le dinamiche conflittuali erano generate più che altro dalla inidoneità del lavoratore a ricoprire proficuamente, e quindi con efficienza, gli incarichi assegnati.

Il bilanciamento tra opposti diritti

In particolare, dalla sentenza della Cass. n. 33639/22, emerge la crescente complessità nel tracciare il confine tra comportamenti leciti e illeciti sotto questo aspetto. Il compito della giurisprudenza è di distinguere le vere vessazioni da quelle semplici insofferenze interpersonali, inevitabili in un ambiente lavorativo subordinato (art. 2086 e art. 2094 cod. civ.), dove il lavoratore dipende gerarchicamente dall'imprenditore. Gli illeciti, infatti, si manifestano solo quando il datore di lavoro permette, omettendo interventi adeguati, che si crei un clima lavorativo nocivo e stressante, a causa di un eccesso nell'esercizio dei poteri gerarchici, che alle volte possono addirittura manifestare disturbi comportali da parte dei superiori del lavoratore, comunque connotati da immotivata e gratuita prevaricazione, come precisato da Cass. n. 35069/23.

Va inoltre ricordato che alcuni pregiudizi dipendono dalla natura intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della prestazione lavorativa, oppure da una particolare percezione soggettiva del lavoratore in termini di permalosità o emotività, accentuata in misura anomala, e non configurano, quindi, inadempimento da parte del datore.

A quest'ultimo proposito, deve essere richiamato anche il principio secondo cui solo i pregiudizi seri possono essere risarciti, come chiarito dalla famosa sentenza della Sezioni unite della Cassazione n. 26972/2008; ciò in quanto le sofferenze lievi o bagatellari devono essere accettate secondo il principio di tolleranza nella convivenza civile. Questo principio si applica tanto più in un rapporto di lavoro, dove la collaborazione, che significa "lavorare con altri", è un elemento essenziale.

L'interpretazione "ragionevole"

Di fronte alle norme a precetto generico come l'art. 2087 cod. civ., il giurista è chiamato a esercitare l'ars distinguendi per evitare interpretazioni eccessivamente estensive estranee alla ratio di protezione delle norme in esame. Occorre infatti non dimenticare che le nozioni qui in esame (per il benessere organizzativo si veda l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 per il settore pubblico) sono destinate principalmente al lavoro non manuale, che invece è il più esposto a rischi fisici più gravi, come dimostrano gli episodi tragici di incidenti mortali sul lavoro.

Si assiste così al paradosso per cui emerge, da un recente sondaggio Gallup, che in Europa il mondo del lavoro risulti sempre meno gratificante, con solo il 13% dei lavoratori dichiaratisi soddisfatti e con una diffusa sensazione di alienazione e mancanza di significato. Proprio in Europa dove invece abbiamo livelli di tutele contrattuali più elevate, è dato dunque registrare la soddisfazione lavorativa tra le più basse del mondo. Più avanzata è la società, più alte sono le aspettative dei lavoratori, e quindi anche la loro intolleranza verso condizioni ritenute soggettivamente insoddisfacenti.

Pertanto, l'evoluzione normativa successiva dell'art. 2087, che tutela questi bisogni più sofisticati del lavoratore, andrebbe interpretata cum grano salis, anche perché già di per sé l'art. 2087 si presta a letture ampliative.

Altrimenti si potrebbero presentare conflitti tra norme di segno opposto. Un caso emblematico può essere visto nella disposizione che introduce l'obbligo al benessere per il dipendente pubblico, che rispecchia una encomiabile tendenza a elevare la qualità della vita professionale, ma rischia di entrare in conflitto con l'obbligo di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost., e quindi può generare contrasti interpretativi fonti di incertezze a livello costituzionale, data la necessità di bilanciare le esigenze di tutela del lavoratore con quell'efficienza di cui proprio la nostra Pubblica Amministrazione ha tanto bisogno.

**A cura di Carlo Pisani, Professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università degli studi di Roma Tor Vergata*

l'esperto risponde

Cantiere edile e responsabilità del committente per sinistro

Pierpaolo Masciocchi,

Il Sole24 Ore, estratto da "L'Esperto risponde", 25 novembre 2024

D) *Ho incaricato un ingegnere di presentare una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) per la ristrutturazione del tetto; in particolare, si tratta di lavori per la posa di una guaina e la sostituzione delle tegole, danneggiate da una forte tempesta lo scorso anno. Ho incaricato un'impresa edile per il rifacimento del tetto e un'altra azienda per la sostituzione di alcuni pannelli fotovoltaici danneggiati dalla stessa tempesta. In caso di sinistro ai danni di un dipendente di una delle imprese da me incaricate, chi è responsabile? Il committente o l'azienda che effettua i lavori? Per esonerarmi da questa eventuale responsabilità, l'unica maniera è delegare la direzione e responsabilità dei lavori all'ingegnere che ha effettuato la Cila o a un altro tecnico (quindi con costi ulteriori), oppure si può stipulare un'assicurazione specifica per questa tipologia di rischio?*

R) In caso di sinistro ai danni di un dipendente delle aziende incaricate di eseguire lavori di ristrutturazione, la responsabilità può ricadere sia sull'azienda esecutrice sia sul committente, a seconda delle circostanze. Secondo il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), l'azienda è infatti obbligata a rispettare tutte le normative di sicurezza sul lavoro e a fornire dispositivi di protezione individuale e formazione adeguata, nonché ad applicare una corretta gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Se l'azienda non rispetta queste norme, può essere considerata direttamente responsabile del sinistro. Tuttavia, anche il committente può essere ritenuto responsabile in alcuni casi. In particolare, secondo l'articolo 90 del Dlgs 81/2008, il committente ha l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, quando ci sono più imprese coinvolte nel cantiere, come nel caso prospettato nel quesito. Secondo la Cassazione (sentenza 36869/2009), il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche. La Corte specifica inoltre che, se la scelta delle imprese esecutrici non è oculata e conforme alle disposizioni di legge vigenti, si configurano una "culpa in eligendo" e il coinvolgimento del committente nelle

responsabilità, se da tale inidoneità deriva un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera. In forza di tali ragioni, nel caso in questione, per l'esonero da responsabilità occorre che il committente nomini un coordinatore dei lavori per la sicurezza. Si ritiene infine possibile e utile combinare queste misure con la stipula di un'assicurazione specifica per coprire eventuali danni o sinistri. In genere, le polizze che possono essere sottoscritte sono quella di responsabilità civile verso terzi (Rct) o quella per danni da lavori edili. In ogni caso, non è possibile esonerare completamente il committente dalla responsabilità se non ha adempiuto ai propri obblighi di legge (si vedano, in particolare, gli articoli 157 e seguenti del Dlgs 81/2008).

l'esperto risponde

La patente a crediti in caso di una impresa familiare

Carmelo Catanoso,

Il Sole24 Ore, estratto da "L'Esperto risponde", 18 novembre 2024

D) *Un imprenditore deve presentare l'istanza per l'ottenimento della patente a crediti. Si tratta di un imprenditore individuale che, però, svolge l'attività in forma di impresa familiare.*

Quanto alla «Tipologia di soggetto obbligato», questo soggetto deve barrare la casella «Impresa» oppure la casella «Lavoratore autonomo»?

R) L'articolo 230-bis del Codice civile configura l'impresa familiare come un'attività economica cui collaborano, continuativamente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. Il lavoro svolto dai familiari nell'ambito dell'impresa dev'essere prestato in modo continuativo, non occasionale, e in misura prevalente rispetto ad altre attività eventualmente svolte all'esterno.

La configurazione dell'impresa, quindi, assume carattere residuale, considerato che sussiste soltanto quando i familiari non abbiano deciso di creare un diverso qualificato rapporto, come, per esempio, un rapporto di lavoro subordinato, una società di fatto eccetera.

Le imprese familiari soggiacciono solo agli obblighi di cui all'articolo 21 del Dlgs 81/2008, che sono comuni a quelli del lavoratore autonomo. Pertanto, visto che gli obblighi sono gli stessi del lavoratore autonomo, e che sul portale non è prevista un'apposita voce per le "imprese familiari", non resta che barrare la casella «Lavoratore autonomo».

l'esperto risponde

Patente a crediti, è esentato chi effettua mere forniture

Carmelo Catanoso,

Il Sole24 Ore, estratto da "L'Esperto risponde", 11 novembre 2024

D) *In merito al nuovo sistema di patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri, si chiede se un autotrasportatore conto terzi (che effettua, quindi, mere consegne di materiale edile in cantiere) sia soggetto a tale obbligo.*

R) L'articolo 27, comma 1, del Dlgs 81/2008, così come modificato dalla legge 56/2024, prevede espressamente l'esenzione dall'obbligo del possesso della "patente a crediti" per le imprese che effettuano le mere forniture.

*rassegna normativa***G.U. 2 novembre 2024, n. 257 - G.U. 2 dicembre 2024, n. 282****MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 ottobre 2024**

Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. (24A05792)
(G.U. 7 novembre 2024 n. 261)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 ottobre 2024**

Approvazione di un ulteriore elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat). Annualita' 2024. (24A05845)
(G.U. 7 novembre 2024 n. 261)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 28 ottobre 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' delle avversita' atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Basilicata il 2 luglio 2024, per l'attivazione da parte della Regione Basilicata della sottomisura 5.2 del proprio Programma di sviluppo rurale 2014/2023. (24A05847)
(G.U. 7 novembre 2024 n. 261)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 ottobre 2024**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1108). (24A05870)
(G.U. 9 novembre 2024 n. 263)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2024

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (24A05895)
(G.U. 11 novembre 2024 n. 264)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 30 ottobre 2024**

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 21 agosto 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attivita' eruttiva del vulcano Etna che hanno interessato, a partire dal 4 luglio 2024, i comuni ricadenti nel quadrante sud, sud-ovest e sud-est del cono vulcanico. (24A05907)
(G.U. 11 novembre 2024 n. 264)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2024**

Corso di formazione per formatore (Train the Trainer). (24A05960)
(G.U. 13 novembre 2024 n. 266)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2024**

Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid). (24A05961)
(G.U. 13 novembre 2024 n. 266)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 11 settembre 2024**

Disposizioni relative ai contratti di subappalto negli interventi di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 203). (24A05955)
(G.U. 13 novembre 2024 n. 266)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 12 settembre 2024**

Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020. (Ordinanza n. 204). (24A05956)
(G.U. 13 novembre 2024 n. 266)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA

2016**ORDINANZA 3 ottobre 2024**

Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 205). (24A05957)
(G.U. 13 novembre 2024 n. 266)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (24A06149)
(G.U. 15 novembre 2024 n. 268)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024. (24A06150)
(G.U. 15 novembre 2024 n. 268)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa. (24A06159)
(G.U. 20 novembre 2024 n. 272)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia. (24A06160)
(G.U. 20 novembre 2024 n. 272)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo. (24A06119)
(G.U. 20 novembre 2024 n. 272)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas liquefatti. (24A06120)
(G.U. 20 novembre 2024 n. 272)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 14 novembre 2024**

Approvazione delle modalità di istanza per l'assegnazione, nell'anno 2025, del contributo agli enti locali a copertura della spesa per i livelli di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. (24A06162)
(G.U. 22 novembre 2024 n. 274)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 12 novembre 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Lipari nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli. (Ordinanza n. 1110).
(G.U. 22 novembre 2024 n. 274)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (24A06185)
(G.U. 23 novembre 2024 n. 275)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2024

Precisazione dell'estensione territoriale dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Avigliano, di Banzi, di Baragiano, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Marsico Nuovo, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera. (24A06211)
(G.U. 26 novembre 2024 n. 277)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico 2024 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico. (24A06199)
(G.U. 26 novembre 2024 n. 277)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 23 ottobre 2024**

Disciplina dei criteri, delle modalita' e dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato. (Ordinanza n. 36/2024). (24A06260)
(G.U. 27 novembre 2024 n. 278)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2024

Definizione delle modalita' di posizionamento dei defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo. (24A06285)
(G.U. 28 novembre 2024 n. 279)

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 179

Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilita' migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. (24G00195)
(G.U. 29 novembre 2024 n. 280)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 22 novembre 2024**

Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2024, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. (24A06311)
(G.U. 29 novembre 2024 n. 280)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO
2024****ORDINANZA 21 novembre 2024**

Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (stralcio rifiuti urbani). (Ordinanza n. 3). (24A06385)
(G.U. 29 novembre 2024 n. 280)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 novembre 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 1111). (24A06291)
(G.U. 29 novembre 2024 n. 280)

appuntamenti della Fondazione



18 febbraio Bruxelles, Parlamento Europeo

"Salute e sicurezza sul lavoro: Abilitare, conoscere e regolamentare le nuove frontiere del mondo del lavoro"

Con sempre maggiore frequenza assistiamo a ricorso, in merito a decisioni e controlli organizzativi nelle imprese, a processi basati su strumenti algoritmici ed Intelligenza Artificiale, che aprono nuove frontiere nell'ambito dell'organizzazione d'impresa, a cui non delegare totalmente la sovranità dello spazio digitale nelle imprese.

Siamo tutti parte, con i nostri comportamenti responsabili, di un insieme unitario di sicurezza e benessere collettivo. Le domande, i quesiti di ordine scientifico, filosofico e giuridico posti dall'utilizzo di simili tecnologie sono molteplici e superano allo stato attuale le nostre singole capacità di risposta.

Riteniamo opportuno interrogarci sui processi di umanizzazione del sistema prevenzionistico aziendale, uscendo dal vecchio schema giuridico della cosiddetta "responsabilità a cascata", e avviare un confronto aperto a tutti i soggetti del sistema economico/produttivo europeo, rappresentanze parti sociali, attori istituzionali e politici, in merito alle nuove sfide in materia di salute e sicurezza del lavoro, poste dall'emergere delle nuove tecnologie digitali, quali IA e la robotica.

Il confronto tra i vari attori europei, esponenti del mondo scientifico e culturale, istituzionale e sociale, **si svolgerà a Bruxelles presso il Parlamento Europeo il 18 febbraio 2025**, nel corso del quale saranno approfondite anche la *Direttiva piattaforme*, il *Regolamento sull'IA* e il nuovo *Regolamento macchine*.

Per ulteriori informazioni sull'evento e le modalità di partecipazione segui i canali social della Fondazione Rubes Triva o iscriviti alla newsletter sul sito www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it.

BANDO DI CONCORSO

Premio Rubes Triva | VII ED.PER IL MIGLIOR ELABORATO DI NATURA SCIENTIFICA, TESI DI LAUREA MAGISTRALE E TESI DI DOTTORATO CONNESSE ALLA **tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione e tutela ambientale****i vincitori dell'anno 2024**

I vincitori del premio Rubes Triva

La settima edizione del bando Premio Rubes Triva 2024 per il miglior elaborato di natura scientifica, tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione e tutela ambientale è stato vinto da:


- ❖ **Sara Guagenti, con la tesi di laurea "Cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro: patrimonio della collettività"**, perfettamente aderente al tema della salute e sicurezza sul lavoro con un contenuto moderno che evidenzia la rilevanza dell'aspetto organizzativo della prevenzione;
- ❖ **Salvatore Iandolo, con la tesi di laurea "Cloud integration ad data processing for automotive test validation"**, contenuto tecnico ampiamente dettagliato e ben descritto il metodo scientifico.



Chiusura degli uffici

Si comunica che, in occasione delle festività Natalizie, gli uffici della Fondazione rimarranno chiusi il **24, 27 e 31 dicembre**.

Tutto lo Staff della Fondazione Rubes Triva augura un sereno Natale e felice anno nuovo.



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.